

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

" Associazione Auto Mutuo Aiuto dei Castelli- AMACASTELLI.onlus."

Articolo 1

1.1 E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione di Auto Mutuo Aiuto - AMACASTELLI onlus" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

2.1 L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

2.2 L'Associazione AMACASTELLI onlus ha sede attualmente in , via e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

2.3 L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai Volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente.

2.4 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 3

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

4.1 L' Associazione AMACASTELLI onlus è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica, aconfessionale e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

4.2 L'associazione AMACASTELLIonlus opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui in modo esemplificativo ma non esaustivo: l'attuazione di iniziative socio assistenziali e culturali.

4.3 Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

4.4 L'Associazione AMACASTELLI ritiene che l'auto mutuo aiuto sia una metodologia di intervento nel trattamento di varie dipendenze, di disagi personali e familiari, e di supporto psicologico per varie difficoltà e che le persone, riunendosi in maniera spontanea attraverso il reciproco aiuto possano realizzare obiettivi di crescita personale. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone in maniera esemplificativa e non tassativa di:

- promuovere la costituzione e lo sviluppo di forme di collaborazione mutualistica tra persone con problematiche che investono il disagio psicosociale in tutte le sue manifestazioni
- sensibilizzare la cittadinanza verso forme di sollievo delle proprie difficoltà esistenziali che implicino l'assunzione di responsabilità ed il reciproco aiuto, evitando di demandare esclusivamente alle strutture pubbliche la risoluzione dei propri problemi
- operare in una ottica di decentramento dei servizi
 - a) con sviluppo della partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi
 - b) con integrazione dei servizi sanitari e sociali
 - c) con sviluppo della cooperazione tra sistemi pubblici e privati
- favorire il superamento dell'ottica riparatoria a favore di un approccio preventivo di promozione della salute
- promuovere direttamente o in collaborazione ad altre strutture indagini approfondite per il rilevamento e la quantificazione di situazioni di disagio presenti sul territorio e renderle pubbliche
- diffondere la cultura dell'automutuo aiuto come risorsa per l'intera comunità e non soltanto come sollievo per specifici disagi .

4.5 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4.6 L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

4.7 L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

4.8 L'Associazione è aperta a chiunque persona fisica o giuridica condivida i propri principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

5.1 Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.2 Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

5.3 I SOCI, possono essere di tre tipi:

- Soci Fondatori
- Soci Operativi
- Soci Onorari

5.4 SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo

5.5 SOCI OPERATIVI

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. I loro nomi e la data di iscrizione vengono trascritti in un apposito Libro Soci, che opportunamente vidimato, farà fede per l'assicurazione; il Libro Soci è tenuto dal Segretario del Comitato Direttivo, che è anche il Responsabile del rispetto delle norme sulla privacy.

5.6 SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in prestazioni professionali e che hanno acquisito particolari meriti per lo sviluppo dell'attività associativa. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 6

6.1 Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 7

7.1 La qualità di Socio si perde per :

- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio. Tale comunicazione viene registrata sul Libro Soci
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Tale decisione viene registrata sul libro;
- Decesso;

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associati.

7.2 Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.3 I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

8.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti
- da rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, di tali attività si terrà contabilità separata.

8.2 L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni e secondo quanto stabilito dalle normative della Regione Lazio L.R.29 e successive.

8.3 Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

8.4 Nel corso della vita dell'Associazione i singoli Associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

9.1 Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Presidente.

9.2 Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli Associati.

10.2 L'Assemblea ordinaria ha il compito di :

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo - il Consiglio Direttivo ed il Presidente non possono votare i bilanci in Assemblea.
- approvare la relazione del Collegio dei Revisori
- approvare la relazione morale del Presidente
- fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione su proposta del Presidente
- eleggere le cariche sociali
- ratificare l'adesione ad altri enti ed organismi
- ratificare convenzioni
- approvare il regolamento

10.3 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione

Articolo 11

11.1 L'Assemblea Ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio di operatività dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo.

11.2 L'Assemblea Straordinaria può essere convocata da almeno un terzo dei soci.

11.3 La convocazione delle Assemblee è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

11.4 Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione; la seconda convocazione non può essere nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

12.2 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che deve essere immediatamente consegnata al Presidente per il computo del numero legale. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

13.1 Ogni Socio ha diritto ad un voto.

13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti per presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati, iscritti nel Libro Soci.

13.3 In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.4 Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

13.5 Per modifiche al presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, il parere favorevole del Consiglio Direttivo e dei Revisori.

13.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea.

13.7 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da persona nominata dall'Assemblea.

13.8 I Verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

13.9 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

13.10 Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea, può ottenerne copia, purché a pagamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a cinque incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

14.2 L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando su proposta del Presidente il numero dei componenti.

14.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea
- promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria, straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione,
- approvare l'assunzione eventuale di personale dipendente;

- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
 - stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
- 14.4 Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. I singoli Consiglieri e/o i gruppi di lavoro riporteranno le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo per le eventuali delibere.

Articolo 15

- 15.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 15.2 Il Consiglio Direttivo appena insediato, dopo la costituzione dell'Associazione, dovrà stilare un apposito REGOLAMENTO che conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. In particolare per quel che riguarda il funzionamento dei Gruppi di Automutuoaiuto ed i loro rapporti con l'Associazione.
- 15.3 Il Regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione all'Assemblea.
- 15.4 Il Regolamento potrà essere modificato in base alle necessità associative. L'entrata in vigore delle modifiche sarà soggetta all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 16

- 16.1 I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 16.2 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 16.3 Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

- 17.1 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.
- 17.2 Ogni Membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
- L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione.

Articolo 18

18.1 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei due terzi dei Membri .

18.2 La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

18.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.4 Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto nell' apposito libro verbali.

Articolo 19

19.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea , dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

19.2 Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, anche se ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano imprescindibili motivi d'urgenza e sia materialmente impossibilitato a consultare il Consiglio Direttivo o parte di esso. In tal caso è obbligato a riferirne allo stesso nei tempi e nelle forme più rapide possibili.

19.3 Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria. In particolare compete al Presidente:

- formalizzare le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione su indicazione del Comitato Direttivo;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
- istituire Comitati operativi, tecnici e scientifici e Gruppi di Auto Mutuo Aiuto determinandone le modalità di funzionamento e gli obiettivi , in accordo con quanto stabilito nel Regolamento.

19.4 Nei casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento, Il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20

20.1 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili , di predisporre il bilancio dell'Associazione e di occuparsi della gestione contabile delle campagne di finanziamento.

20.2 Tutti gli altri libri -verbali e registro soci- vengono tenuti dal Segretario, che è anche il Responsabile della sicurezza dei dati sensibili secondo le recenti disposizioni di tutela della privacy.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

21.1 Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea.

21.2 Il Collegio ha:

- il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,
- di verificare che l'operato del Consiglio Direttivo rispetti nella forma e nella sostanza le vigenti legislazioni,
- di assicurare la rispondenza degli atti e delle delibere dell' Associazione e dei suoi organi dirigenti agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

I controlli sono trascritti su apposito libro.

21.3 Il Collegio potrà indirizzare al Presidente ed ai Membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati ,nel rispetto delle norme e dello Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio da parte del Consiglio Direttivo che lo sottoporrà al vaglio del Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori esprimerà in forma scritta la propria valutazione sul bilancio sia consuntivo che preventivo.

22.2 Il Bilancio dovrà essere consultabile presso la sede sociale per almeno 15 giorni prima della convocazione della Assemblea da parte degli aventi diritto.

22.3 Il Bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, insieme con la relazione morale del Presidente, le linee programmatiche per l'anno in corso e la relazione del Collegio dei Revisori.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 23

23.1 In caso di scioglimento dell' Associazione (vedi comma 10.3 e 13.5), il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 24

Norme Transitorie